

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 20

Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

Art. 1

(Modifica articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga del termine di adeguamento)

1. All'articolo 23 della [legge regionale 29 marzo 2013, n. 15](#) (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al comma 1, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021";
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: "La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al regolamento attuativo di cui all'articolo 10, le necessarie modifiche per allineare i termini, anche connessi a norme transitorie ivi previste, fissandoli alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.